

**Articolo 1 Comma 380 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), per gli anni 2013 e 2014:

a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al [comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#);

b) e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato [articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#), definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, e' rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM;

c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui alla lettera b) e' incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381;

d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:

- 1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
- 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
- 3) della dimensione demografica e territoriale;
- 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
- 5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;
- 6) delle riduzioni di cui al [comma 6 dell'articolo 16](#) del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95 (1), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#);
- 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), nonche' i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal [comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) sono abrogati il [comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#), i commi 3 e 7 dell'[articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011](#); per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il [comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#) continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

(1) N.d.r.: Leggasi [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#).

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 381 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

381. Per l'anno 2013 e' differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 382 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

382. Entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di trasferimenti erariali. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2012.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 383 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

383. La verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, di cui al [comma 6-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#), avviene utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli comuni e raccolti dall'IFEL nell'ambito dei propri compiti istituzionali sulla base di una metodologia concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 384 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

384. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta' comunale.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 385 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

385. L'[articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), non si applica all'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 386 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

386. Per gli anni 2013 e 2014, il contributo di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), e successive modificazioni, e' rideterminato nella misura dello 0,6 per mille ed e' calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi dei commi da 380 a 387.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 387 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

387. All'[articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito con modificazioni dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da «svolto mediante l'attribuzione» a «legge 14 settembre 2011, n. 248 (1),» sono sostituite dalle seguenti: «svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale»;

b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:

«9. La tariffa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#). Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al [decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 \(2\) \(TARSU\)](#), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'[articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 \(TIA 1\)](#) o dall'[articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 \(TIA 2\)](#). Ai fini dell'attivita' di accertamento, il comune, per le unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, puo' considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138](#). Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unita' immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile»;

c) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente comma:

«9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998](#). I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le piu' idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'[articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#);

d) il comma 12 e' abrogato;

e) al comma 34 e' aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente»;

f) il comma 35 e' sostituito dal seguente:

«35. I comuni, in deroga all'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonche' della maggiorazione di cui al comma 13 e' effettuato, in deroga all'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), secondo le disposizioni di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), nonche', tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o piu' decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalita' di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonche' della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento e' effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata e' comunque posticipato ad aprile, ferma restando la facolta' per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate e' determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente e' determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio e' effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 e' effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro e' effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno».

(1) N.d.r.: Leggasi [legge 14 settembre 2011, n. 148](#).

(2) N.d.r.: Leggasi [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#).

#### [Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 388 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

388. E' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge.

#### [Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 389 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

389. Il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, costituite ai sensi del decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, puo' essere prorogato fino al 30 giugno 2013. Il termine per la conclusione dei lavori di ciascuna commissione e' stabilito con decreto direttoriale, nel rispetto del termine di cui al primo periodo, tenendo conto delle domande presentate dai candidati all'abilitazione nel corrispondente settore concorsuale.

#### [Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 390 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

390. I termini di durata degli organi di cui all'[articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367](#) e successive modificazioni possono essere prorogati al 30 giugno 2013.

#### [Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 391 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

391. E' prorogato al 30 giugno 2013 il termine di cui all'[articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220](#).

#### [Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 392 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

392. Il termine di cui all'[articolo 29-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 febbraio 2012, n. 14](#), e' prorogato al 30 giugno 2013. Al Commissario straordinario di cui all'[articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 aprile 2009, n. 33](#) non spettano compensi, emolumenti comunque denominati e rimborso spese.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 393 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

393. Limitatamente alle professioni turistiche il termine per l'adozione di uno o piu' regolamenti di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), e' prorogato al 30 giugno 2013.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 394 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

394. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a 393.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 395 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

395. All'[articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51](#), le parole «non oltre il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2013». I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2012 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al [regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](#), nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'[articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374](#), e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2013, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 396 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

396. All'[articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91](#) le parole «a partire dal 2013» sono sostituite dalle seguenti «a partire dal 2014».

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 397 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

397. E' prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° marzo 2005, n. 26](#).

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 398 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

398. All'[articolo 16, comma 3, lettera e\), della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), le parole «dall'indizione» sono sostituite dalle seguenti «dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione».

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 399 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

399. All'[articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «nel mese di ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di ottobre»;

b) al terzo periodo, le parole: «di trenta giorni, dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti «indicato nel decreto, e comunque non oltre il 30 novembre».

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 400 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

400. Nelle more dell'attuazione dell'[articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92](#), fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonche' le previsioni di cui all'[articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'[articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368](#), o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato [articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001](#). Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 401 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

401. All'[articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche».

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 402 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

402. Nelle more del completamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui all'[articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#) e all'[articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa e gestionale, nonche' il rispetto dei prescritti adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, il termine di scadenza dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e' prorogato al 30 aprile 2013.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 403 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

403. Gli obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui all'[articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183](#) sono incrementati di 150.000 euro per l'anno 2013. Tali disponibilita' sono destinate per le spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza dei medesimi enti, ai sensi del comma 402.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 404 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

404. All'[articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216](#), convertito con modificazioni, dalla [legge 24 febbraio 2012, n. 14](#) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole «nell'anno 2009 e nell'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti «negli anni 2009, 2010 e 2011»;
- b) le parole «commi 9-bis, 13, e 14» sono sostituite dalle seguenti «commi 9-bis, 13, 13-bis e 14».

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 405 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

405. E' prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14, nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2013, 15 e 16 dell'[articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e successive modificazioni. L'intervento di cui al comma 16 del citato articolo 19 e' prorogato per l'anno 2013 nella misura del 90 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei primi due periodi del presente comma sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera a\) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), come rifinanziato dall'[articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92](#).

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 406 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

406. Il termine di cui all'[articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito con modificazioni dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), e' prorogato al 28 febbraio 2013.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 407 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

407. All'[articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2013» e le parole: «, di concerto con il Ministro della salute,» sono soppresse.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 408 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

408. All'[articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), le parole «per due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «per cinque esercizi».

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 409 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

409. E' prorogata al 1° gennaio 2014 l'applicazione dell'[articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 410 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

410. Il termine di cui all'[articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 131](#), e' prorogato al 30 giugno 2013, fermo restando quanto disposto dall'[articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2011, n. 10](#). A tal fine, con le procedure di cui all'[articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79](#), convertito con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 131](#), una somma pari a euro 10.078.154 per l'anno 2013 e' assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell' interno.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 411 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

411. Al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2223, comma 1, al primo periodo le parole: «dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2014» e al secondo periodo le parole: «al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 2013»;

b) all'articolo 2214, comma 1, le parole: «al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 2013».

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 412 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

412. E' prorogato al 31 dicembre 2013 il termine previsto dall'[articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 dicembre 2008, n. 199](#).

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 413 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

413. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'[articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 414 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

414. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'[articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#), e' adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 415 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

415. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto di collocamento fuori ruolo, di cui all'[articolo 1, comma 1, della legge 27 luglio 1962, n. 1114](#), e' adottato, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, dall'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, e comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 416 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

416. All'[articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, fatta salva la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi».

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 417 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

417. Fino e non oltre il 30 giugno 2013, per le ultimative emergenziali esigenze di personale del Comune dell'Aquila, connesse in particolare al settore politiche sociali e al settore urbanistico per le azioni a sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e della identita' sociale e culturale cittadina, e' autorizzata, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni in materia di impiego pubblico, la proroga dei contratti del personale a tempo determinato impiegato in tali settori. A tale fine si autorizza la spesa di euro un milione e cinquecentomila a valere sui fondi di cui all'[articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39](#), recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 giugno 2009, n. 77](#).

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 418 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

418. In sede di prima applicazione, all'[articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#), il termine di cui al secondo periodo e' prorogato al 31 marzo 2013 ed il termine di cui al quarto periodo e' prorogato al 30 giugno 2013.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 419 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

419. All'[articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2009, n. 14](#), le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 420 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

420. I termini, di cui all'articolo 43, commi 7, 10, 11 e 15 del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), sono differiti al 31 marzo 2013.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 421 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

421. Il termine, di cui all'[articolo 20, comma 5 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#), e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'[articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 maggio 2004, n. 139](#), e' prorogato al 31 marzo 2013.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 422 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

422. All'[articolo 17-decies, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 134](#), le parole: «tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17-undecies, comma 4, e fino al 31 dicembre 2015».

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 423 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

423. Per le societa' che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, il termine di cui al [comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#) e' prorogato all'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 424 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

424. Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa e amministrativa degli Enti parco nazionali di cui alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), le scadenze dei mandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31 dicembre 2013.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 425 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

425. Il termine di entrata in esercizio degli impianti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto ministeriale 5 luglio 2012, fermo restando quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo 1, e' prorogato, esclusivamente per gli impianti da realizzare su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001](#), la cui autorizzazione sia stata chiesta e ottenuta, al 31 marzo 2013, ovvero per gli impianti della medesima fattispecie sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui al [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), al 30 giugno 2013. Per tali ultimi impianti, qualora l'autorizzazione sia rilasciata successivamente al 31 marzo 2013, al fine di consentire l'allaccio alla rete dei medesimi, il termine di entrata in esercizio e' prorogato entro e non oltre il 30 ottobre 2013.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 426 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

426. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2012 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 e successive modificazioni e all'[articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#) e successive modificazioni, nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del [decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, e' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 427 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

427. All'[articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177](#) e successive modifiche ed integrazioni, le parole: «prima del 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «prima del 31 dicembre 2013».

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 428 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

428. Il [comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), e' sostituito dal seguente:

«2. Al fine di distribuire il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tra gli enti del singolo livello di governo, le province ed i comuni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e le regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono ripartiti in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei seguenti parametri di virtuosità:

a) a decorrere dall'anno 2014, prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;

b) rispetto del patto di stabilita' interno;

c) a decorrere dall'anno 2014, incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse;

d) autonomia finanziaria;

e) equilibrio di parte corrente;

f) a decorrere dall'anno 2014, tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;

g) a decorrere dall'anno 2014, rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;

h) a decorrere dall'anno 2014, effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;

i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;

1) a decorrere dall'anno 2014, operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

Al fine di tener conto della realta' socioeconomica, i parametri di virtuosita' sono corretti con i seguenti due indicatori: il valore delle rendite catastali e il numero di occupati. Al fine della definizione della virtuosita' non sono considerati parametri diversi da quelli elencati nel presente comma».

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 429 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

429. All'[articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), i primi 4 periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Gli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero. Le regioni che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocate nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, migliorano i propri obiettivi del patto di stabilita' interno per l'importo di cui all'[articolo 32, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183](#).» e dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

«3-bis. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno del 2013 degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'[articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) sono migliorati di 20 milioni di euro, sulla base di specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata».

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 430 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

430. All'[articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), il comma 5 e' abrogato.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 431 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

431. Il [comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), e' sostituito dal seguente:

«6. Le province ed i comuni che, in esito a quanto previsto dall'[articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio](#)

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori:

- a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;
- b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;
- c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016».

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 432 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

432. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183:

- a) dopo le parole «registrata negli anni 2006-2008,» sono inserite le parole «per l'anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,»;
- b) alla lettera a) sostituire le parole: «19,7 per cento» con «18,8 per cento»;
- c) alla lettera b) sostituire le parole: «15, 4 per cento» con le parole: «14,8 per cento»;
- d) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
  - «c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013 e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016».

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 433 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

433. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183:

- a) al primo periodo le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2014»;
- b) le parole: «30 novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2013»;
- c) all'ultimo periodo le parole «per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142».

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 434 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

434. All'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di

Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo.».

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 435 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

435. Il [comma 143 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220](#), e' soppresso.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 436 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

436. Il [comma 24 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183](#) e' soppresso.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 437 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

437. All'[articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#), apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 e al comma 2 sostituire le parole «20 settembre» con le seguenti «15 luglio»;
- b) al comma 5 sostituire le parole «5 ottobre» con le seguenti «10 settembre».

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 438 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

438. All'[articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220](#) sostituire le parole: «in caso di mancato rispetto del patto» con le seguenti: «nonche' sui trasferimenti erariali destinati ai comuni. della Regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno».

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 439 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

439. Il [comma 26 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183](#) e' sostituito dal seguente:

«26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non puo' impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#), e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.».

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 440 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

440. All'[articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183](#) il comma 27 e' soppresso.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 441 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

441. Il [comma 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#) e' abrogato.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 442 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

442. Il [comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#) e' abrogato.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 443 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

443. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto. 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 444 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

444. Al [comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), sono aggiunte infine le seguenti parole: «con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), l'ente puo' modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2».

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 445 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

445. All'[articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero».

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 446 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

446. All'articolo 31, dopo il comma 20, della [legge 12 novembre 2011, n. 183](#) inserire il seguente: «20-bis. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e' comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno».

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 447 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

447. In via straordinaria, per l'anno 2013, per gli enti locali che hanno avviato nel 2012 procedure di privatizzazione di societa' partecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28 febbraio 2013 e che non hanno raggiunto l'obiettivo a causa della mancata riscossione nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'[articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), la sanzione di cui al [comma 2, lettera a\), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149](#), per mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012, si intende cosi' ridefinita: e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 448 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

448. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 449 a 472, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 449 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

449. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario, non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di 20.090 milioni, e, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, all'importo di 20.040 milioni. L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione in termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2013 al 2016, e' determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno e puo' assorbire quanto previsto dal [comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#). In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro il 15 febbraio 2013, ripartendo l'obiettivo complessivo in proporzione all'incidenza della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione, calcolata sulla base dei dati, relativi al 2011, trasmessi ai sensi dell'[articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 novembre 2009, n. 166](#), e, ove necessario, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilita' interno del 2011.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 450 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

450. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza euro-compatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del comma 449.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 451 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

451. Il complesso delle spese finali di competenza eurocompatibile di cui al comma 449 e' determinato dalla somma:

- a) degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 452 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

452. Al [comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le lettere f) e n) sono abrogate;
- b) alla fine della lettera l), aggiungere le seguenti parole «entro il limite di 1600 milioni»;
- c) dopo la lettera n-ter) e' aggiunta la seguente:

«n-quater) per l'anno 2013 delle spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi del comma 263 dell'articolo 1 della legge di stabilita'». Le disposizioni di cui all'[articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), si applicano al complesso delle spese finali di cui ai commi 449 e 450.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 453 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

453. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilita' interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste ai sensi del comma 452.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 454 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

454. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, l'obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile, determinato riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011:

a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'[articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183](#);

b) del contributo previsto dall'[articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito in legge, con modificazioni, dall'[articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), come rideterminato dall'[articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), e dall'[articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#);

c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'[articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#);

d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna autonomia speciale di cui al presente comma non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del presente comma. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 455 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

455. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011:

a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'[articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183](#);

b) del contributo previsto dall'[articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito in legge, con modificazioni, dall'[articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), come rideterminato dall'[articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), e dall'[articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#);

c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'[articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#);

d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali. A tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 456 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

456. In caso di mancato accordo di cui ai commi 454 e 455 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta sono determinati sulla base dei dati trasmessi, ai sensi dell'[articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 novembre 2009, n. 166](#), ridotti degli importi previsti dal comma 454. Gli obiettivi della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'accordo relativo al 2011 i contributi previsti dal comma 455.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 457 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

457. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono, per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 454 e 455, le modalita' attuative del patto di stabilita' interno mediante l'esercizio delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'[articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183](#). In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilita' interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 458 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

458. L'attuazione dei commi 454, 455 e 457 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 459 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

459. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 454, 455 e 457, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 460 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

460. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno, le informazioni riguardanti le modalita' di determinazione dei propri obiettivi e, trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 461 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

461. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 460. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'[articolo 7, comma 1, lettera d\), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149](#).

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 462 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

462. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi;

b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 463 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

463. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo

periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149](#), si considerano adempienti al patto di stabilita' interno se, nell'anno successivo:

a) non impegnano spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) non ricorrono all'indebitamento per gli investimenti;

c) non procedono ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione e' trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione, le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilita' interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'[articolo 7, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149](#), hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 464 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

464. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali la violazione del patto di stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma 462. In tali casi, la comunicazione della violazione del patto e' effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 465 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

465. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sono nulli.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 466 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

466. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 467 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

467. Nell'[articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 novembre 2009, n. 166](#), le parole: «2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle parole: «dal 2009 al 2015». Alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo «Dal 2012 i dati relativi alle entrate sono trasmessi distinguendo la gestione sanitaria e non sanitaria».

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 468 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

468. Nell'[articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle parole: «31 gennaio di ciascun anno» e le parole «15 ottobre 2012» sono sostituite dalle parole: «15 febbraio di ciascun anno».

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 469 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

469. Nell'[articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle parole: «31 gennaio di ciascun anno» e le parole: «15 ottobre 2012» sono sostituite dalle parole: «15 febbraio di ciascun anno».

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 470 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

470. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 6, 7, 8, 9, e 20, della [legge 12 novembre 2011, n. 183](#).

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 471 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

471. Al [comma 21 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), le parole «18, 19 e 20» sono sostituite dalle seguenti: «18 e 19».

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 472 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

472. Al comma. 1, [lettera a\), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «Per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.» sono aggiunte le seguenti «Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria»;

b) e' aggiunto, infine, il seguente periodo "Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi.».

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 473 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

473. Al [comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 febbraio 2003, n. 27](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo periodo, le parole «1° luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013»;
- 2) al secondo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»;
- 3) al terzo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 474 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

474. Al fine di potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro per l'anno 2013.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 475 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

475. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo»;

b) dopo il comma 7 -bis sono inseriti i seguenti:

«7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonché per la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'[articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](#), e successive modificazioni.

7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430](#); i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita.

7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una

somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'[articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](#), e successive modificazioni»;

c) al comma 9, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;

f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale».

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 476 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

476. A decorrere dal 1° gennaio 2013, presso la tesoreria statale sono istituite una o piu' contabilita' speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la gestione dei giochi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le entrate che affluiscono sulle predette contabilita' speciali, la destinazione delle risorse, nonche' le modalita' di funzionamento.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 477 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

477. Ferma la data del 1° dicembre 2012 ai fini delle incorporazioni di cui all'[articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito con modificazioni dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), il bilancio di chiusura dell'Agenzia del territorio, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo, e' deliberato entro 90 giorni dalla predetta data dagli organi di tale Agenzia in carica anteriormente alla medesima data, nonche' trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini contabili il termine per la chiusura del bilancio di esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' stabilito al 31 dicembre 2012 e, relativamente a tale bilancio per l'anno 2012, resta in vigore quanto previsto dagli articoli 35, 37 e 38 della [legge 31 dicembre 2009, n.196](#). Per la stessa amministrazione autonoma, fino a tale data restano vigenti le norme in materia di controllo della Corte dei conti e quelle di regolarita' amministrativa e contabile di cui al [decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011](#).

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 478 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

478. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, e' abrogato l'[articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677](#), e successive modificazioni. Il punto e) del [comma 285, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), e' abrogato e le risorse affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Le disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 479 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

479. A decorrere dal 1° gennaio 2013 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'[articolo 110](#),

**comma 6, lettera b)**, del regio decreto 18 giugno 1933, n. 773 (1), e' fissata in misura pari al 5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

(1) N.d.r.: Leggasi regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 480 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

480. Il **comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 15 luglio 2011, n. 111**, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento e' rideterminata nella misura del 22 per cento».

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 481 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

481. Per la proroga, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro, e' introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al terzo periodo non e' emanato entro il 15 gennaio 2013, il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l'incremento della produttivita', nonche' al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'**articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662**.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 482 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

482. Le misure di cui al comma 481 si applicano con le medesime modalita' anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il relativo onere non puo' essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 e' fissato al 15 gennaio 2014.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 483 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

483. A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, e successive modificazioni, le parole: «800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione e' aumentata a 900 euro per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione e' aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap».

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 484 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

484. All'[articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) al numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «7.500 euro» e «13.500 euro»;

2) al numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e «21.000 euro»;

b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:

«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;

c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;

d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma e' aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625».

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 485 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

485. Le disposizioni dell'[articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), come da ultimo modificato dal comma 484 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Entro tale data, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 486 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

486. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](#), dopo le parole: «processo penale» sono inserite le seguenti: «, con la sola esclusione dei certificati penali,».

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 487 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

487. A decorrere dal 1° gennaio 2013 restano confermate le aliquote di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 488 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

488. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) e' abrogato;
- b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies) e' aggiunto il seguente:

«127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 489 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

489. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 490 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

490. Le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 491 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

491. Il trasferimento della proprieta' di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da societa' residenti nel territorio dello Stato, nonche' di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, e' soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. E' soggetto all'imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprieta' di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprieta' avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta e' dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota, dell'imposta e' ridotta alla meta' per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonche' le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprieta' di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da societa' la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprieta' sia inferiore a 500 milioni di euro.

[Torna al sommario](#)**Articolo 1 Comma 492 -***In vigore dal 1 gennaio 2013*

492. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o piu' strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o piu' degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o piu' strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o piu' strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi warrants, covered warrants e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge. L'imposta e' dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalita' di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprieta' di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento e' soggetto all'imposta con le modalita' e nella misura previste dal comma 491. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a 1/5, potra' essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.

[Torna al sommario](#)**Articolo 1 Comma 493 -***In vigore dal 1 gennaio 2013*

493. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 491 e 492, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della [direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004](#) degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'[articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).

[Torna al sommario](#)**Articolo 1 Comma 494 -***In vigore dal 1 gennaio 2013*

494. L'imposta di cui al comma 491 e' dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui al comma 492 e' dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprieta' di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 491, nonche' per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 492, l'imposta e' versata dalle banche, dalle societa' fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attivita' di investimento, di cui all'[articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), e successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano piu' soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta e' versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta e' versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'[articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#) che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilita' del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprieta' di cui al comma 491 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 492. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonche' gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica:

- a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492, nell'ambito dell'attivita' di

supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;

b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della [direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004](#);

c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al [decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252](#);

d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del [codice civile](#), ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 500. e) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'[articolo 117-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), e della relativa normativa di attuazione.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 495 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

495. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 500. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 496 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

496. L'imposta di cui al comma 495 è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 494.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 497 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° luglio 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 500 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 498 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

498. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 nonche' per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 499 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

499. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 500 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

500. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalita' per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 501 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

501. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), come modificato, da ultimo, dall'[articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92](#), le parole: «nella misura del 27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 20 per cento». Resta fermo quanto previsto dal [comma 73 del citato articolo 4 della legge n. 92 del 2012](#).

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 502 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

502. Al [comma 14 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), le parole: «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2017».

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 503 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

503. All'[articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 504 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

504. All'[articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), le parole: «in tre rate di pari importo da versare: a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012; b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014» sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012».

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 505 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

505. All'[articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), al primo periodo, le parole: «I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di versamento di cui al comma 1 si applica»; e, al secondo periodo, le parole: «su ciascuna rata» sono soppresse.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 506 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

506. All'[articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 novembre 2002, n. 265](#), e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata:

a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'[articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#);

b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per cento».

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 507 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

507. All'[articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 novembre 2002, n. 265](#), e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno e' corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale e' ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed e' pari all'1,25 per cento a partire dal 2025.».

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 508 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

508. A decorrere dall'anno 2013, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre 1995 da soggetti esercenti attivita' commerciali, si applicano le disposizioni introdotte dal [decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47](#). I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza alla data del 31 dicembre 2012 e i premi versati si considerano corrisposti a tale data; la ritenuta e'

applicata a titolo di imposta, ai sensi dell'[articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482](#) ed e' versata, nella misura del 60 per cento, entro il 16 febbraio 2013; la residua parte e' versata, a partire dal 2014, in quattro rate annuali di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta puo' essere acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della predetta riserva.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 509 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

509. Nel sesto periodo della nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 642](#), dopo le parole «e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200» sono inserite le seguenti: «, nonche', a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente e' soggetto diverso da persona fisica».

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 510 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

510. All'[articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il comma 13 e' sostituito dal seguente:

«13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovra' definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attivita' di consultazione di cui all'[articolo 34, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), conveuto, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), nonche' di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni».

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 511 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

511. Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi alla copertura delle riserve tecniche nonche' tra gli attivi delle gestioni separate delle imprese di assicurazione anche i crediti d'imposta di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 novembre 2002, n. 265](#), e successive modificazioni.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 512 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione e' pari al 5 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'[articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#). Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 513 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

513. I commi 1093 e 1094 dell'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni, sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 514 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

514. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate disposizioni transitorie per l'applicazione del comma 513.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 515 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

515. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui al [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), le persone fisiche esercenti le attivita' commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo e' determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La dotazione annua del predetto fondo e' di 188 milioni di euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno 2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 516 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

516. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), e successive modificazioni, le regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale. L'estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le aliquote ridotte di cui al primo periodo non puo' essere superiore a quella indicata nel fascicolo aziendale di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), e all'[articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 aprile 2012, n. 35](#).

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 517 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

517. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 5 per cento. Limitatamente all'anno 2013 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 10 per cento.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 518 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

518. All'[articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;

b) al comma 15-bis:

1) le parole: «Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati,» sono soppresse;

2) i periodi secondo e sesto sono soppressi;

c) dopo il comma 15-bis e' inserito il seguente:

«15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 del presente articolo non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni»;

d) al comma 17, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalita' di versamento dell'imposta in acconto e a saldo»;

e) al comma 18, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;

f) al comma 20, al primo periodo, le parole: «il 2011 e» e, al secondo periodo, le parole: «detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni» sono soppresse;

g) al comma 22, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalita' di versamento dell'imposta in acconto e a saldo»;

h) al comma 23, le parole: «, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 e' effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento» sono soppresse.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 519 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

519. I versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e all'imposta sul valore delle attivita' finanziarie detenute all'estero effettuati per l'anno 2011 in conformita' al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012, ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e 22 dell'[articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), come da ultimo modificati dal comma 518 del presente articolo.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 520 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

520. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, numero 4), il primo periodo e' sostituito dal seguente: «le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli»;

b) all'articolo 36, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attivita' esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma».

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 521 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

521. Le disposizioni di cui al comma 520 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 522 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

522. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: «a euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.500»;

2) al comma 4, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500»;

3) al comma 4-bis, le parole: «di euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 2.500»;

b) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500».

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 523 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

523. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 241 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 524 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

524. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-octies) e' aggiunta la seguente: «i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del testo unico di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;

b) all'articolo 78, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies).».

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 525 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

525. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 e' sostituito dal seguente:

«10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l'AGEA procede alla riscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonche' per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle societa' del Gruppo Equitalia. Tali attivita' sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attivita' normalmente svolte dalle stesse societa'»;

b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e ogni altra attivita' contemplata dal titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni, sono effettuate dall'AGEA, che a tal fine si avvale del Corpo della guardia di finanza. Il personale di quest'ultimo esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione.

10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente gia' avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie gia' attivate mantengono validita' e grado».

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 526 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

526. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «, 2012 e 2013»;

b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2014».

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 527 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

527. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del conseguente scarico ed eliminazione dalle scritture

patrimoniali dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 528 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

528. Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attivita' di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalita' stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 529 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli articoli 19 e 20 del [decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#) e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilita' amministrativo e contabile.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 530 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

530. All'[articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#), le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del [decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#), le parole: «31 dicembre 2013», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014», le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: « 1° gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015».

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 531 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

531. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2013 e' istituito, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato di indirizzo e verifica dell'attivita' di riscossione mediante ruolo effettuata ai sensi dell'[articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#). Il Comitato e' composto da un magistrato della Corte dei Conti, anche in pensione, con funzione di Presidente, e da un massimo di ulteriori sei componenti, appartenenti due al Ministero dell'Economia e delle finanze, uno all'Agenzia delle entrate, uno all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i restanti, a rotazione, espressione degli altri enti creditori che si avvalgono delle societa' del Gruppo Equitalia.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 532 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

532. Con il decreto di cui al comma 531 sono stabilite le modalita' di funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti, i requisiti che gli stessi devono possedere e il termine di durata delle rispettive cariche.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 533 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

533. Il Comitato elabora annualmente criteri:

a) di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e linee guida a carattere generale per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione che tenga conto della capacita' operativa degli agenti della riscossione e dell'economicita' della stessa azione;

b) di controllo dell'attivita' svolta sulla base delle indicazioni impartite.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 534 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

534. I criteri sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti ed operano per l'anno successivo a quello in cui sono stati approvati.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 535 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

535. Le disposizioni di cui ai commi da 531 a 534 si applicano alle quote affidate agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2013.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 536 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

536. Nel comma 6 dell'articolo 23-quinques del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «la direzione della giustizia tributaria e» sono soppresse;
- b) le parole «sono trasferite» sono sostituite dalle seguenti «e' trasferita»;
- c) le parole «gli attuali titolari» sono sostituite dalle seguenti «l'attuale titolare»;
- d) le parole da «,direzione legislazione» fino a «ad esercitare» sono sostituite dalla seguente «esercita»;
- e) le parole «coordinamento della» sono soppresse.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 537 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le societa' incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 538 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalita' telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo;

b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;

c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;

d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;

f) da qualsiasi altra causa di non esigibilita' del credito sotteso.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 539 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore e' tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneita' di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attivita' di recupero del credito iscritto a ruolo.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 540 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo e' considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 541 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

541. Ferma restando la responsabilita' penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 542 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 543 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

543. Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione e' considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 544 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2013*

544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneita' della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

[Torna al sommario](#)